

Dott. Marco Ottaviani

*Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Consulente per gli aspetti regolamentari, ambientali e di sicurezza delle batterie
via Lussemburgo, 73
36100 Vicenza
P.Iva 03201160243*

*Tel/fax 0444 596102
Cell. 335 1415017
e-mail marco.ottaviani1@gmail.com*

Spett.le
A.N.I.D.
Viale dell'Appennino, 106
47121 Forlì

c.a. Sig.ra Rita Nicoli

Vicenza, 15.01.2024

Oggetto: Offerta per incarico di Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose in convenzione per le aziende associate ANID

Gentilissima Dott.ssa Nicoli,

come discusso recentemente, le nuove regole di esenzione dalla nomina del consulente ADR introdotte dal Decreto 7 agosto 2023, prevedono per il trasporto in colli un numero di conferimenti massimo di 24 all'anno con un massimo di 3 al mese, ognuno dei quali entro i quantitativi ammessi dal capitolo 1.1.3.6 dell'ADR.

Se i quantitativi non dovessero essere rispettati, si renderebbe necessario nominare il consulente ADR come previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35.

Chiunque effettui operazioni di spedizione, carico, scarico, trasporto di merci pericolose è tenuto a nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, in base al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".

Il consulente aiuta l'azienda a identificare e classificare le sostanze e le merci pericolose e suggerisce le modifiche procedurali e strutturali necessarie a renderne sicura la movimentazione ed il trasporto. Al termine dell'anno redige una relazione sull'attività svolta indicando le ulteriori attività che devono essere intraprese.

La nomina del consulente comporta i seguenti obblighi:

- A. Entro 15 giorni dalla nomina, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
- B. Entro 60 giorni dalla nomina, il consulente redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'Azienda, vengono indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto,

di carico e scarico di merci pericolose nonché lo svolgimento dell'attività d'impresa in condizioni ottimali di sicurezza;

- C. Redazione della relazione di cui al precedente punto B annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose;
- D. Consegna la relazione di cui al punto C al rappresentante legale dell'Azienda;
- E. Provvedere alla redazione di una relazione d'incidente quando nel corso di un trasporto ovvero di un'operazione di carico e scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente;
- F. Trasmettere entro 30 giorni la relazione di cui al punto E al rappresentante legale dell'Azienda e, per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e iscrizione di tale formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
- l'esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2

Per le aziende, il consulente provvederà alla:

- a. predisposizione dei documenti necessari alla nomina;
- b. valutazione della tipologia di merci movimentate e delle prassi attualmente adottate;
- c. redazione della prima relazione;
- d. predisposizione delle necessarie procedure operative;
- e. formazione del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione-carico-scarico-trasporto merci pericolose;
- f. redazione della relazione annuale.

La mia attività è coperta da polizza assicurativa di RC professionale, garantisco inoltre la reperibilità h24 per risolvere in qualsiasi momento ogni eventuale problema che possiate incontrare.

Opzione 1 in convenzione con formazione dal vivo

Considerata la natura e quantità di merci pericolose da spedire e il rapporto consolidato con l'ANID, per l'incarico in oggetto rivolto alle vostre aziende associate, eseguito con una formazione via web, si richiede un compenso annuo di **€ 2.800,00 esclusa IVA**, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura.

Opzione 2 in convenzione con formazione in autoapprendimento (e-learning)

Mantenendo tutte le attività previste, in alternativa se la formazione del personale, fino a 3 addetti, prevista al punto e) viene erogata in autoapprendimento (e-learning) col programma dedicato ANID realizzato da Cargo School, il compenso annuo, comprensivo delle licenze e-learning necessarie, è di **€ 2.200,00 esclusa IVA**, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura.

Il compenso è stabilito su base annuale in funzione delle attività da svolgere e non è rapportato ai mesi di fruizione, l'incarico si rinnova automaticamente ogni 12 mesi per lo stesso importo se una delle parti non comunica con 3 mesi di anticipo la volontà di non rinnovare l'incarico.

In caso di incidente, dovendomi recare sul luogo dell'evento per redigere la relazione di incidente, è previsto un **compenso lordo giornaliero di € 800,00 esclusa IVA**, ed un rimborso delle spese sostenute, come ad esempio viaggio + vitto e alloggio, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Eventuali attività non ricomprese negli incarichi sopra descritti saranno oggetto di specifici accordi.

In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti
Marco Ottaviani

Allegato: sistema sanzionatorio

Sistema sanzionatorio

NOMINA E ATTIVITÀ DEL CONSULENTE ADR

Compiti e responsabilità del Consulente e dell'impresa sono stabiliti all'art. 11 del D.Lgs. 35 /2010, le relative sanzioni sono riportate all'art. 12 dello stesso decreto e sono qui riepilogate:

NOMINA

Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 6.000 € a 36.000 €.

COMUNICAZIONE

Entro quindici giorni dalla nomina il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.

PRIMA RELAZIONE

Entro sessanta giorni dalla nomina il consulente, verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 24.000 €.

La relazione è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.

RELAZIONE ANNUALE

La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 24.000 €.

La relazione è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.

CONSERVAZIONE DELLA RELAZIONE

Il legale rappresentante conserva le relazioni per cinque anni

Sanzione: amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.

RELAZIONE D'INCIDENTE

La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR è trasmessa, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo, al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Sanzione per mancata redazione: amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.

Sanzione per mancata trasmissione: amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.